

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA  
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI  
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 9 MARZO 1950

(7<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, concernente concorsi a posti negli Istituti medi e a posti di maestro elementare » (N. 761) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CARBONI, relatore . . . . . Pag. 90

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, recante disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti d'istruzione secondaria ed artistica » (N. 825) (Approvato dalla Camera dei deputati):

JANNELLI, relatore . . . . . 102

VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . . 102

FERRABINO . . . . . 102

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e ratifica, con modificazioni, del decreto legi-

slativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina (N. 895) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SPEZZANO . . . . . Pag. 96 e *passim*  
PRESIDENTE . . . . . 96 e *passim*  
BOSCO . . . . . 97  
CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste . . . . . 97 e *passim*  
CARBONI . . . . . 97  
PARRI . . . . . 101

(Seguito della discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, concernente l'adeguamento delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, alla condizione dei professori universitari » (N. 764) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 91  
GONELLA, Ministro della pubblica istruzione . . . . . 92 e *passim*  
GIARDINA, relatore . . . . . 92 e *passim*  
RIZZO Giambattista . . . . . 93

La riunione ha inizio alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Ferrabino, Ferrari, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Giambattista, Rocco, Salomone, Spezzano, Varraldo e Zoli.

Sono altresì presenti il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gonella; il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari, e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

7ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

stinato, tenuto conto del punto di vista espresso dal senatore Rizzo, nel seguente nuovo testo:

*Articolo 4.* — È sostituito dal seguente:

« I docenti di cui al precedente articolo 1, che non si presentino ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 2, ovvero che, pur partecipandovi, non risultino vincitori o che, in seguito al procedimento di cui al secondo comma dell'articolo 2, non siano dichiarati idonei, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle funzioni di professore straordinario, nella prima ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il bando dei concorsi di cui al citato articolo 2, nella seconda ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati approvati gli atti dei concorsi e, nella terza, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati dichiarati non idonei ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la parte dell'articolo unico del disegno di legge relativa al ripristino dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, nel nuovo testo di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la parte dell'articolo unico del disegno di legge relativa all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861: nell'articolo 5 la Camera dei deputati ha sostituito il secondo comma con il seguente:

« Ai soli effetti giuridici, la nomina ad ordinario, sia nell'ipotesi di cui al precedente comma, sia in quella prevista dal secondo comma dell'articolo 2, è riportata alla scadenza del triennio solare decorrente dalla data assegnata alla nomina a straordinario per effetto del citato articolo 3, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 33 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 ».

GIARDINA, *relatore*. Propongo di sostituire il primo comma, non modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 5 col il seguente:

« I docenti nominati in ruolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario

allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti del concorso superato ».

Propongo anche di sopprimere il testo, approvato dalla Camera dei deputati, del secondo comma dell'articolo 5, intendendo con ciò mantenere il primitivo testo del secondo comma dell'articolo anzidetto. Propongo, infine, di sostituire il terzo comma, non modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 5 con il seguente:

« Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sarà tenuto conto del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo ».

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole agli emendamenti proposti dal relatore, senatore Giardina.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento proposto dal relatore al primo comma dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti la proposta, fatta dal relatore, di sopprimere il testo, approvato dalla Camera dei deputati, del secondo comma dell'articolo 5, avvertendo che con ciò si ritorna al primitivo testo del secondo comma dell'articolo anzidetto. Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti il terzo emendamento proposto dal relatore al terzo comma dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti la parte dell'articolo unico del disegno di legge relativa all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, nel testo risultante dagli emendamenti ora approvati:

*Articolo 5.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I docenti nominati in ruolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono sotto-

posti al giudizio per la nomina ad ordinario allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti del concorso superato ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sarà tenuto conto del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto, infine, ai voti l'articolo unico del disegno di legge, nel seguente testo risultante dagli emendamenti approvati:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, è ratificato con le modificazioni seguenti:

*Articolo 2.* — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora, entro il termine anzidetto, la competente Facoltà non formuli la proposta di apertura del concorso, il Ministro, su parere conforme della stessa Facoltà, provvede, nei due anni successivi, alla nomina di una Commissione di cinque membri eletti dalle Facoltà universitarie secondo la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, ai fini ed ai sensi dell'articolo 78 comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

*Articolo 3.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I docenti, di cui al precedente articolo 1, rimarranno in servizio quali incaricati delle funzioni di professore straordinario fino alla decisione dei concorsi o alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 2. Qualora siano inclusi nella terna dei vincitori o siano

dichiarati idonei dalla speciale Commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 2, hanno senz'altro diritto alla nomina in ruolo quali professori straordinari, con la medesima decorrenza, ai soli effetti giuridici, con cui venne loro conferita la cattedra dal Governo militare alleato e presso la medesima sede in cui prestano presentemente servizio ».

*Articolo 4.* — È sostituito dal seguente:

« I docenti di cui al precedente articolo 1, che non si presentino ai concorsi di cui al primo comma dell'articolo 2, ovvero che, pur partecipandovi, non risultino vincitori o che, in seguito al procedimento di cui al secondo comma dell'articolo 2, non siano dichiarati idonei, sono mantenuti nella posizione di incaricati delle funzioni di professore straordinario, nella prima ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale sia stato pubblicato il bando dei concorsi di cui al citato articolo 2, nella seconda ipotesi, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati approvati gli atti dei concorsi e, nella terza, fino a tutto l'anno accademico nel corso del quale siano stati dichiarati non idonei ».

*Articolo 5.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I docenti nominati in ruolo ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti del concorso superato ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sarà tenuto conto del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina** » (N. 895). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina ».

SPEZZANO. Credo che sia mio dovere, innanzi tutto, rendere edotti i colleghi dei precedenti che ci sono stati prima che il disegno di legge relativo alla ratifica anche del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, fosse portato all'esame della nostra Commissione. Nella riunione del 24 febbraio venne sottoposto all'esame della Commissione dell'agricoltura un disegno di legge riguardante la proroga del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, di iniziativa del senatore Romano Antonio, e in quell'occasione molti colleghi avevano presentato degli emendamenti. Sorse, però, l'eccezione per cui non si poteva procedere col disegno di legge anzidetto alla proroga del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e tanto meno alla modifica di alcune disposizioni se prima non fosse avvenuta la ratifica del decreto legislativo stesso. Fu allora rinviata la discussione. Oggi con il presente disegno di legge troviamo il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sottoposto all'esame della Commissione speciale. Io ritengo, però, che, dato l'orientamento che aveva preso la Commissione dell'agricoltura, sarebbe doveroso da parte nostra, a norma dell'articolo 28 del Regolamento, chiedere sul disegno di legge in discussione il parere della Commissione della agricoltura. La Commissione speciale, che ha soltanto due membri appartenenti alla Commissione dell'agricoltura, l'autorevole Presidente e chi vi parla, non credo che sia oggi in condizione di poter discutere il disegno di legge in esame, specie se si tenga conto di

ciò che è avvenuto in sede di Commissione dell'agricoltura. Torno a pregare pertanto che, a norma dell'articolo 28 del Regolamento, la Presidenza di questa Commissione chieda il parere sul disegno di legge in questione alla Commissione dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Purtroppo noi ci troviamo nella condizione di dover affrettare l'esame di questo disegno di legge in quanto la scadenza del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 è imminente.

Debbo anche far presente che durante la discussione del disegno di legge, testè ricordato dal senatore Spezzano, di iniziativa del senatore Romano Antonio, in sede di Commissione dell'agricoltura si affacciò il dubbio che la Commissione anzidetta non potesse occuparsi del disegno di legge stesso in quanto con esso si trattava prorogare l'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che era in quel momento sottoposto all'esame della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi della Camera dei deputati. Ed allora, pur convenendo sulla necessità di prorogare il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e di modificarlo si ritenne opportuno seguir altra via.

La Commissione dell'agricoltura sospese, così, l'esame del disegno di legge di iniziativa del senatore Romano Antonio affinché il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nel frattempo potesse essere ratificato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati. Ora, poichè la Commissione speciale della Camera dei deputati ha già ratificato il decreto legislativo in questione e vi ha introdotto quegli emendamenti che erano apparsi necessari alla Commissione dell'agricoltura del Senato, io credo che non vi sia alcuna difficoltà a che oggi la nostra Commissione possa esaminare il disegno di legge relativo tra l'altro alla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo anzidetto.

Per tutte queste ragioni non mi sembra necessario che la nostra Commissione debba richiedere il parere, sul disegno di legge in esame, alla Commissione dell'agricoltura

Pregherei, pertanto il senatore Spezzano, che so così appassionato, fervente fautore degli interessi della classe agricola, di non insistere nella sua proposta.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

7ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

SPEZZANO. Debbo purtroppo insistere.

BOSCO. A quanto ha detto l'onorevole Presidente vorrei aggiungere questa considerazione. Il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sta per scadere e precisamente il 20 marzo. Abbiamo dunque pochissimo tempo innanzi a noi e i contadini attendono la proroga dell'efficacia del decreto legislativo anzi detto con grande ansia. Se dovessimo chiedere il parere della Commissione dell'agricoltura quasi sicuramente non potremmo approvare prima del termine suddetto il disegno di legge in esame.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho che da unirmi in modo caloroso alla preghiera che ha già rivolto il Presidente al senatore Spezzano perchè si deliberi subito sulla proroga prevista da questo disegno di legge. Faccio presente che il 20 marzo, termine ultimo, è vicino e, se dovesse scadere, non saremmo più in tempo neanche per deliberare la ratifica del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratifica che è attesa da diversi piccoli proprietari, e particolarmente da associazioni cooperative di lavoratori, per rendere concreti i contratti definiti in questi giorni. Occorre tener presente, poi, un'altra cosa: è necessaria una spedita delibera per poter utilizzare tutti quei fondi che sono stati messi a disposizione dal Tesoro per l'applicazione di questa legge.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Spezzano insiste nella sua proposta tendente a far sì che sia richiesto il parere della Commissione dell'agricoltura su questo disegno di legge, sono costretto a metterla in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Poichè nessuno chiede di parlare in sede di discussione generale, passiamo all'esame dei singoli articoli del disegno di legge. L'articolo 1 riguarda fra l'altro alcune modificazioni apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 1, 2 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. Do lettura, innanzi tutto, della parte dell'articolo 1 del disegno di legge relativa anche alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114:

Art. 1.

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, è ratificato senza modificazioni.

Il decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, è ratificato con le seguenti modificazioni.

*Art. 1.* — Al primo comma alle parole: « due anni » sostituire le parole: « quattro anni ».

Aggiungere alla lettera *d*): « Salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo ».

SPEZZANO. Dobbiamo ripetere qui in sede di ratifica e di proroga tutte le opposizioni e riserve da noi fatte sul decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nel momento in cui fu emanato. Sostenemmo, allora, che questo decreto legislativo era inefficace a raggiungere gli scopi che si prefiggeva: la realtà finora ci ha dato ragione perchè in definitiva le piccole proprietà contadine, alle quali tanto credeva il Ministro, non si sono costituite.

Ci pare, poi, che non sia assolutamente il caso di prorogare l'efficacia del decreto legislativo anzidetto, perchè i pochi fondi che erano stati messi a disposizione non ci sono più: buona parte di essi è esaurita, ed allora a che vale prorogare, oggi, l'efficacia di una legge quando mancano i mezzi perchè essa possa avere applicazione? Dovrebbero perciò essere stabiliti nuovi stanziamenti per poter rendere efficace questa legge che per noi già in partenza era inefficace.

CARBONI. Debbo dichiararmi di parere nettamente contrario a quanto ha detto il senatore Spezzano, perchè le piccole proprietà contadine vanno diffondendosi e noto un gran desiderio di costituirle, comune sia ai lavoratori che dovranno beneficiarne, sia anche ai proprietari che vedono in questa maniera una forma di soluzione di un conflitto che essi non gradiscono. Quanto ai fondi posso assicurare il senatore Spezzano, certamente con minore autorità del rappresentante del Ministro, che sono stati richiesti più di due miliardi ed esattamente 560 milioni nel novembre scorso e 1.660 milioni nel febbraio di quest'anno. Credo, quindi, che la proroga del decreto

COMM SPEC. RATIFICA DD. LL.

7ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, (per il quale presso il Ministero c'è tutta un'istruttoria e ci sono già piani per l'immediata esecuzione) sia non solo utile, ma anche necessaria.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio presente ai colleghi che l'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, autorizza la spesa di 5 miliardi di lire, da servire (leggo l'articolo): a) per lire 3 miliardi in ragione di lire 100 milioni all'anno per 30 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, in aumento del fondo per concorso negli interessi su mutui di miglioramento a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive; b) per lire 2 miliardi per sussidi, a norma delle leggi di bonifica, nelle spese delle opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati a norma degli articoli 1, 3, 4, e 5 del presente decreto.

Sul primo fondo di 3 miliardi per trenta anni, che corrisponderebbe a circa 100 milioni all'anno, per il concorso nel pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento per gli acquisti, la Cassa, a tutto il 20 febbraio di questo anno, aveva impegnato definitivamente 7.628.817 lire all'anno per 30 anni e aveva messo a disposizione degli istituti autorizzati ad esercitare questi crediti ed a fare i mutui complessivamente 59 milioni 247 mila lire. Quindi, la differenza fino a 100 milioni per questa seconda cifra e quella fino a 100 milioni per i 7 milioni e mezzo effettivamente già impegnati dal complesso degli istituti autorizzati a queste operazioni, è ancora a disposizione ed è coperta da operazioni che sono all'esame del nostro Ministero; operazioni che ancora non sono state definite perchè noi non vogliamo impegnarci prima della ratifica e proroga di questa legge. È da tener presente, poi, che è vero quello che ha detto il senatore Spezzano che in questo tempo si sarebbero dovuti collocare i 100 milioni all'anno e ancora di più se — egli dice — fosse stato sentito vivo il bisogno, da parte dei coltivatori diretti e delle associazioni, di passare all'acquisto delle proprietà. Però devo osservare che molte sono le difficoltà nelle quali si sono trovati gli stessi richiedenti non in dipendenza dell'azione che andava svolgendo il Ministero dell'agricoltura, ma perchè la legge consentiva il contributo dello Stato esclusivamente in relazione ai

mutui concessi dagli istituti per l'acquisto delle proprietà. Ultimamente sono intervenute delle modifiche, specialmente la legge Piemonte del 29 luglio scorso, che consente la corresponsione degli stessi contributi per il pagamento degli interessi quando questi pagamenti sieno rateizzati in diverse annualità e quindi anche quando un'istituto autorizzato dalla legge consenta a cedere e vendere i propri terreni con una dilazione, poniamo di 10 o 15 anni. Con la legge che va sotto il nome del senatore Piemonte lo Stato è tenuto a corrispondere anche in questi casi il contributo del 3 per cento per trenta anni consecutivi. Voi vedrete ora che noi abbiamo proposto di elevare il contributo dal 3 al 4,50 per cento per rendere più facile ai piccoli coltivatori e alle loro associazioni di diventare proprietari. Perciò le osservazioni del senatore Spezzano, indubbiamente fondate, penso che possano trovare chiarimento in ciò che ho riferito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa anche alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e della quale già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la parte dell'articolo del 1 disegno di legge, relativa all'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che dalla Camera dei deputati è stato così modificato:

« Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

« Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo è elevato al 4,50 per cento, sarà corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.

« Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra i soci.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

7ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

« Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. Chi l'approva è pregato di alzarsi. —

(*E approvata*).

Segue la parte dell'articolo 1 del disegno di legge, relativa all'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114: nell'articolo 5 l'ultimo comma dalla Camera dei deputati è stato sostituito con il seguente:

« I Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato da destinare alla formazione della piccola proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo ».

SPEZZANO. Per quanto riguarda l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, debbo rilevare che ogni giorno sentiamo ripetere da parte di tutti che ormai è arrivato il tempo di procedere a riforme strutturali. Così recentemente abbiamo sentito ripetere dal senatore Medici, in occasione del discorso da lui pronunciato sulla legge per la Sila, che è necessario un provvedimento di natura generale per quanto riguarda i beni patrimoniali dello Stato. Ora, mentre si delinea un provvedimento di natura generale per i beni patrimoniali dello Stato, non mi sembra opportuno cominciare a spezzare e dividere questi beni con leggi parziali. Ciò, secondo me, costituisce un danno per l'effettiva utilizzazione dei beni in questione e soprattutto per l'agricoltura perchè con queste leggi parziali il problema nel suo insieme non può essere adeguatamente risolto.

PRESIDENTE. Voglio rilevare che il pensiero del senatore Medici, se non vado errato, era quello di utilizzare sollecitamente i beni patrimoniali dello Stato: e anzi a questo pro-

posito c'è un'interpellanza, firmata pure da me, e diretta al Ministro delle finanze. Ora, la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, costituisce uno dei modi di utilizzazione sollecita dei beni patrimoniali dello Stato e non vedo, perciò, quale difficoltà ci possa essere ad accettare la disposizione anzidetta. Se domani verrà una legge di riforma generale noi utilizzeremo ancor meglio i beni patrimoniali dello Stato, ma nel frattempo, finchè questa legge non sarà adottata, provvediamo a che i beni patrimoniali dello Stato non restino inutilizzati.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la parte dell'articolo 1 del disegno di legge relativa all'ultimo comma, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e della quale già è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 1 del disegno di legge:

#### Art. 1.

Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, è ratificato senza modificazioni.

Il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 1.* — Al primo comma, alle parole: « due anni » sostituire le parole: « quattro anni ».

Aggiungere alla lettera *d*): « Salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo ».

*Art. 2.* — È così modificato:

« Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

« Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo è elevato al 4,50 per cento, sarà corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.

« Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

7<sup>a</sup> RIUNIONE (9 marzo 1950)

regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra i soci.

« Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo ».

*Art. 5.* — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato da destinare alla formazione della piccola proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato.*)

Segue l'articolo 2 del disegno di legge: ne dò lettura:

*Art. 2.*

Il sussidio dello Stato nelle spese per le opere di miglioramento fondiario, di cui alle vigenti leggi, può essere elevato al 45 per cento della spesa quando le opere siano di particolare onerosità.

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato.*)

Segue l'articolo 3 del disegno di legge: ne do lettura:

*Art. 3.*

I benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche alle vendite con rateizzazione del pagamento del prezzo effettuato da società di bonifica comunque costituite.

**SPEZZANO.** Vorrei sapere che cosa significa questo articolo.

**CANEVARI,** *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Quando abbiamo esa-

minato in sede di Commissione di agricoltura la proposta Piemonte, che poi è diventata legge, secondo la quale il contributo dello Stato del 3 per cento per trenta anni è esteso dai mutui ai prezzi di acquisto rateizzati, avevamo chiesto che il provvedimento potesse essere esteso anche ai casi di vendita da privati ai contadini lavoratori diretti o alle loro associazioni. Abbiamo avuto per questo l'opposizione, che è stata seria, da parte della Commissione finanze e tesoro; perchè, essa sosteneva, ciò poteva dar luogo ad abusi, si poteva nascondere sotto questa forma una vendita rateizzata che non fosse tale, per percepire il contributo per trenta anni dallo Stato. Noi naturalmente abbiamo dovuto chinare la testa davanti a questa giusta osservazione perchè l'abbiamo valutata nella sua serietà e per il pericolo che effettivamente si poteva nascondere sotto la proposta di estensione del contributo da noi fatta. Successivamente, però, abbiamo osservato che ci sono società, come i « Fondi rustici », che direttamente o indirettamente hanno esercitato per tanti anni una funzione per conto del Ministero dell'agricoltura, ed hanno il diritto, anzi il dovere, di mettere a disposizione delle associazioni dei lavoratori i loro terreni, anche perchè hanno operato in zone dove la conduzione unita e associata può essere efficace, utile e quindi raccomandabile. Mentre, però, la legge Piemonte considera le società che sono state costituite dagli enti pubblici, non ha considerato le società di bonifica. Noi abbiamo cercato in occasione della ratifica del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, di ovviare a questo inconveniente.

Per quanto, poi, si riferisce all'osservazione che il senatore Spezzano ha fatto poco fa, riguardante i fondi a disposizione voglio far presente che noi possiamo operare per il momento con i fondi che sono stati messi a nostra disposizione — e lo sono tuttora — dalla legge. Successivamente non sappiamo cosa avverrà perchè, se faremo in tempo a sostituire questi provvedimenti che hanno carattere transitorio con provvedimenti che riguardino anche la tutela della proprietà coltivatrice e la favoriscano in ogni modo, allora, e meglio, in quella sede troveremo il modo di discutere e di attuare tali provvedimenti. E se malauguratamente dovessimo arrivare in ritardo, nulla

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

7ª RIUNIONE (9 marzo 1950)

vieterà alla Commissione di chiedere ulteriori stanziamenti.

SPEZZANO. Quando si parla di società di bonifica comunque costituite, vorrei sapere se in questa formulazione così ampia, e nello stesso tempo così ambigua, siano compresi anche i Consorzi di bonifica.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. I Consorzi di bonifica sono enti e, per tale loro qualità, sono già compresi nella legge Piemonte.

SPEZZANO. Sarebbe necessario, allora, aggiungere nell'articolo 3 le parole « esclusi i Consorzi di bonifica »; o, se non si ritiene opportuno emendare tale articolo, sarà bene almeno che questa precisazione resti a verbale.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A beneficiare della legge Piemonte erano chiamati l'Ente « Tre Venezie », gli Enti di colonizzazione, i Consorzi di bonifica, nonché le società costituite da tali enti a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e tutti gli altri enti pubblici.

Restavano escluse le società di bonifica diversamente costituite; e, poichè evidentemente è opportuno intervenire anche nei loro riguardi, ecco la ragione per cui noi abbiamo ritenuto di suggerire questo articolo 3.

SPEZZANO. Non ho partecipato alla discussione sulla legge Piemonte, ma mi accorgo ora — e mi si consenta di dirlo — che tale discussione non è stata davvero proficua nei confronti degli scopi a cui quella legge doveva mirare. Mi sembra che con quel provvedimento si è voluto legalizzare, ammettendo i Consorzi di bonifica a partecipare ad operazioni di questa natura, tutto quello che di poco regolare essi hanno potuto compiere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 3 del disegno di legge, di cui già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*B* approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*B* approvato).

Il senatore Bosco ha presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente, nel ratificare il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ritiene necessario che siano adeguatamente aumentati i fondi stanziati dall'articolo 10 in relazione al prolungamento della validità del decreto stesso per altri due anni e all'aumento del contributo dello Stato dal 3 al 4,50 per cento sui mutui concessi al compratore ».

Poichè la ratifica con modificazioni del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, quale è stata approvata dalla Commissione della Camera dei deputati, implica un maggiore onere finanziario e poichè appare opportuno incrementare la formazione della piccola proprietà contadina, si chiede, con tale ordine del giorno, che i fondi stanziati per l'incremento della piccola proprietà contadina siano adeguatamente aumentati.

PARRI. Volevo far presente che, se l'aumento richiesto dall'ordine del giorno presentato dal senatore Bosco non venisse concesso, il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dopo le modificazioni apportatevi dalla Camera dei deputati, verrebbe a risultare, non già favorevole, ma addirittura contrario alla piccola proprietà contadina, danneggiandola fortemente. Il decreto legislativo in oggetto, pur così emendato, è già di per sè insufficiente e ciò a giudizio di tutti; se, poi, si dovessero lesinare i fondi per l'attuazione delle provvidenze in esso previste, tale decreto diverrebbe assolutamente inoperante. Chiederei, pertanto, al Governo non una semplice accettazione a titolo di raccomandazione, ma un impegno formale a promuovere lo stanziamento di questi fondi.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro, a nome del Governo, di accettare l'ordine del giorno del senatore Bosco con l'impegno di promuovere un aumento adeguato degli stanziamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Bosco, di cui già ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*B* approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, recante disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti d'istruzione secondaria ed artistica** » (N. 825). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, recante disposizioni concernenti la carriera del personale direttivo ed insegnante degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Jannelli.

JANNELLI, *relatore*. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, è stato ratificato dalla Camera dei deputati con la seguente modificazione: fra il primo e il secondo comma dell'articolo 2 è stato aggiunto un altro comma così concepito:

« La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì ai professori di scuole secondarie i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino incaricati delle funzioni di professore straordinario presso le Università o gli Istituti di istruzione superiore, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861 ».

Propongo senz'altro di approvare la modificazione, apportata dalla Camera dei deputati, all'articolo 2 del decreto legislativo in questione, aggiungendo, però, a tale articolo un altro comma così concepito:

« Qualora per insegnanti delle stesse materie in uno stesso ordine di scuole, compresi in ruoli transitori ordinari, sia previsto un differente sviluppo di carriera, si applicherà per tutti il trattamento più favorevole ».

Tale emendamento è ispirato ad un evidente criterio di equità. Vi sono infatti dei professori che, pur trovandosi nel medesimo ruolo, hanno un diverso trattamento di car-

riera e pertanto uno stipendio minore. Si tratta soprattutto di quei professori di ginnastica che furono immessi nella scuola con decreto speciale di molto tempo fa.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto dal relatore. La disposizione proposta serve ad evitare una sperequazione ingiusta manifestatasi in seguito alla pratica applicazione del comma quarto dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, per insegnanti di una stessa materia, inclusi in uno stesso ruolo transitorio ordinario, ai quali ancora oggi viene applicato un diverso trattamento di carriera e, quindi, anche un diverso trattamento economico. Essendovi pertanto due trattamenti, con l'emendamento proposto si viene a prescrivere l'applicazione del trattamento più favorevole.

FERRABINO. Vorrei sapere se questo emendamento comporta nuovi oneri finanziari.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il carico di spesa è evidentemente maggiore, poichè maggiore è il numero delle persone che passano al trattamento più favorevole. Ma la nuova spesa è già prevista dal capitolo relativo del bilancio e pertanto non c'è ragione di preoccuparsi in questo senso.

FERRABINO. Con questa assicurazione da parte del Governo, mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, che con l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore risulta del seguente tenore:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, è ratificato con le seguenti modificazioni:

*Art. 2.* — Fra il primo e il secondo comma, aggiungere il seguente:

« La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì ai professori di scuole secondarie i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino incaricati delle

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

7<sup>a</sup> RIUNIONE (9 marzo 1950)

funzioni di professore straordinario presso le Università o gli Istituti di istruzione superiore, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861 ».

Aggiungere infine il seguente comma:

« Qualora per insegnanti delle stesse materie in uno stesso ordine di scuole, compresi in

ruoli transitori ordinari, sia previsto un differente sviluppo di carriera, si applicherà per tutti il trattamento più favorevole ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 11,45.